



**for a living planet®**

**WWF Chieti – Pescara  
ODV**

Tel: 3202788489

e-mail:

chietipescara@wwf.it

pec:

wwfabruzzo@pec.wwf.it

**Corrispondenza:**

Via Salomone 112

66100 Chieti

Chieti, 21 maggio 2022

Prot. 020/2022

Spett. Servizio Valutazioni Ambientali

Regione Abruzzo

[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** OSSERVAZIONI presentate a nome di WWF Chieti-Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti in relazione al progetto “realizzazione di edifici commerciali – no food – richiesto da SILE Costruzioni Srl nei comuni di Chieti e Cepagatti. Codice pratica: 21/

### **PREMESSA**

Il CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, su richiesta della ditta SILE Costruzioni s.r.l. avente per oggetto *Realizzazione di edifici commerciali – no food – P.R.U.S.S.T. 7-93 – integrazioni al giudizio VIA n. 3614 del 17/02/2022*, ha espresso con il Giudizio n° 3623 del 17/03/2022 il seguente parere: «Si dà mandato al Servizio Valutazioni Ambientali di avviare il procedimento di VIA Postuma (art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii) per l’istanza in oggetto, secondo le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.». Tale Giudizio è motivato dall’ordinanza n. 279/2021 del TAR Pescara. Si specifica tuttavia che, ad avviso della scrivente Associazione, tale ordinanza ha concesso unicamente una sospensiva (l’udienza per l’esame di merito del ricorso è stata calendarizzata per il 24 giugno prossimo e il WWF si è costituito in giudizio) scrivendo testualmente che “ad un accertamento prima facie, i motivi dedotti nel ricorso appaiono sorretti dal prescritto *fumus bonis iuris* e che al danno prospettato dalla ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di v.i.a. postuma ex art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006”. Il Tribunale, a dispetto di quel che ha sostenuto la ditta SILE s.r.l., non ha dunque “ordinato” il riesame (riservandosi evidentemente la decisione nell’udienza di merito), ma ha soltanto scritto che “è possibile ovviare ordinando”. Codesto spettabile Comitato ha comunque deciso di avviare il procedimento e la scrivente associazione presenta qui di seguito le proprie osservazioni in opposizione al progetto.

### **OSSERVAZIONI**

**Carattere preventivo della V.I.A.** - La Corte di Giustizia U.E. (sentenza del 28.02.2018, nella causa C 117/17) ha chiarito il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A., ossia sulla necessità

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura

Registrato come:  
Associazione WWF  
Chieti – Pescara ODV

C.F. 93042550694

Iscritta nel Registro  
Regionale delle  
Organizzazioni di  
Volontariato con det.  
DA5/030 del 30/3/2010



**for a living planet®**

che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività. La V.I.A. postuma non sarebbe in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione d'Impatto Ambientale con procedura ordinaria e comunque non si vede, per evidenti questioni logiche, come si possa modificare un giudizio negativo già espresso in fase preliminare (nel caso specifico peraltro espresso e ribadito in più occasioni). Se ciò fosse possibile chiunque potrebbe ignorare un giudizio V.I.A. negativo, realizzare un manufatto non autorizzato e poi chiedere assurdamente un ulteriore giudizio in sanatoria. Al riguardo si riporta soltanto quanto significativamente espresso da codesto C.C.R.-V.I.A. nel Giudizio 2775 del 23.03.2017: *“Rigetto della Istanza di proroga del Giudizio VIA 1925/2012 per i seguenti motivi: intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato”*. Modificazioni che, ovviamente, permangono oggi e rendono evidente l'esigenza di rinnovare il diniego a ulteriori cementificazioni.

**Scadenza del PRUSST** - Per la realizzazione di un qualsivoglia intervento edilizio, l'impresa proponente è tenuta a fornire la prova del titolo di disponibilità e di legittimazione sull'area interessata. Anche in sede di VIA l'impresa proponente è obbligata a depositare l'elenco degli atti “già acquisiti” o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento (art. 23, comma 2), in funzione della previsione per cui il provvedimento di VIA sostituirebbe o coordinerebbe tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione od esercizio dell'opera (art. 26, comma 4). Nella specie, la SILE Costruzioni ha indicato quale presupposto giuridico legittimante l'intervento edilizio di che trattasi l'Accordo di Programma dell'11.04.2002, ratificato e approvato nella delibera di Giunta Regionale del 17.07.2002, n. 179. Ma se è vero che con decreto ministeriale del 14.02.2014, è stata disposta la “proroga dell'utilizzo dei contributi ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti ai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibili”, va precisato che nello specifico, con riguardo ai “programmi con accordo quadro scaduto alla data di pubblicazione del decreto di proroga”, è stato previsto l'onere, per i soggetti promotori, di trasmettere al Ministero una specifica documentazione, corredata della rendicontazione e quantificazione delle voci di spesa coincidenti coi “residui da destinare unicamente alla realizzazione di opere pubbliche comprese nell'accordo quadro in oggetto o nelle successive modifiche approvate dai colleghi di vigilanza in fase di vigenza del medesimo accordo e cronoprogramma delle medesime opere”. Per incidens, sono da considerarsi residui: le economie rinvenienti da ribassi d'asta; le minori spese sostenute; le somme non utilizzate o non impegnate per mancata esecuzione di attività di servizio e/o per mancato avvio degli interventi inizialmente previsti nel programma”, con l'ulteriore inciso che “non saranno ritenute ammissibili destinazioni di somme ed attività di servizio (assistenza tecnica e/o progettazione)” (così, l'allegato A, punto 1.2 lett. c), D.M. 14.02.2014). Ebbene, con nota della Direzione Generale per la Condizione abitativa del



*for a living planet*

14.11.2014, prot. n. 1337, sarebbe stato approvato l'elenco dei programmi PRUSST "per i quali è prorogato l'utilizzo dei contributi ministeriali per la realizzazione di opere pubbliche (punto A 1.2, lett. C del D.M. 14.02.2014)" e, tra questi, anche il programma intitolato "La città Lineare della Costa", con soggetto promotore la Regione Abruzzo. Sicché, allo stato, il PRUSST azionato dalla SILE Costruzioni sarebbe vigente - e sarebbe stato rifinanziato - esclusivamente per il completamento delle opere pubbliche, ma non anche per la realizzazione degli interventi edilizi privati (peraltro, a carattere commerciale). In conclusione, appare lampante che il CCR-VIA dovrà dichiarare improcedibile il progetto di VIA sottoposto dalla SILE Costruzioni concernente la realizzazione delle opere di natura privatistica.

**Mancanza di validi titoli autorizzatori** - I titoli abilitativi inerenti le costruzioni in zona Megalò, la cui validità è peraltro a nostro avviso decaduta, erano stati comunque rilasciati nel 2013 dai Comuni di Cepagatti e Chieti in favore di una diversa ditta, la SIRECC s.r.l. e la voltura di tali titoli in favore della SILE s.r.l., illegittimamente concessa dalla "Determinazione conclusiva della conferenza di servizi sincrona", del Comune di Cepagatti del 13.04.2018, prot. n. 9260, è stata annullata, su ricorso della Regione Abruzzo, con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Pescara n. 69 del 7 marzo 2019, con successiva conferma del Consiglio di Stato (sentenza 6044 del 12 ottobre 2020). Non solo: una successiva "Determinazione conclusiva della conferenza di servizi sincrona", del medesimo Comune di Cepagatti del 04.12.2019, prot. 25976, indetta dopo l'annullamento della precedente Determinazione, ha esplicitamente negato tale voltura.

**Conclusioni** – Voglia codesto On.le CCR-VIA decretare, in linea con le decisioni già assunte con in precedenti Giudizi, sancire il rigetto della richiesta avanzata da SILE Costruzioni in quanto inammissibile, per le ragioni già evidenziate nei Giudizi già emessi in procedura ordinaria e per quelle qui proposte e in particolare per l'assenza di validi titoli autorizzatori.

(Presidente WWF Chieti-Pescara  
a nome e per conto anche di Confcommercio Chieti,  
Confesercenti Chieti e CNA Chieti)



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0200599/22	23/05/2022	PEC	<b>Mittente:</b> WWFABRUZZO@PEC.WWF.IT	
<b>Oggetto:</b>	OSSERVAZIONI PRESENTATE A NOME DI WWF CHIETI-PESCARA, CONFCOMMERCIO CHIETI, CONFESERCENTI CHIETI E CNA CHIETI IN RELAZIONE AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI - NO FOOD - RICHIESTO DA SILE COSTRUZIONI SRL NEI COMUNI DI CHIETI E CEPAGATTI. CODICE PRATICA: 21						
<b>Impronta:</b>	05BD55B6834D68DF7F04B08BC856DB18029731E02F74D859E32E5DE2FC99F37B						